CITTÀ DI CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

BANDO DI CONCORSO ANNO 2026

PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE
DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

(Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 39 e s.m.i. e Regolamento Regionale 10 agosto 2018, n. 4 e s.m.i.)

Il Comune di Conegliano indice il presente bando di concorso per l'anno 2026 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel territorio comunale nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

Il Comune di Conegliano provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

1) Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017)

La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale, ovvero in un solo comune nella Regione del Veneto a:

a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6.2.2007 n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8.1.2007 n.3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza anagrafica nel Veneto alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso (articolo così modificato a seguito della sentenza n. 67/2024 della Corte Costituzionale);
b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;

Comune di Conegliano Prot.0059731-18/11/2026-c_c957 -PG-0640-00070014-C 0063-0659-0647

e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad € 22.990,00 (aggiornato con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia n. 11917 del 16/03/2026);

f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

f bis) non aver adibito l'alloggio ad attività illecite di rilevanza penale accertate con sentenza passata in giudicato;

f ter) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di ordinanza di convalida di sfratto da un alloggio di edilizia residenziale pubblica e non essere stati oggetto di provvedimenti con i quali si è stati dichiarati detentori di un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo;

f quater) non essere stati oggetto nei precedenti dieci anni di provvedimenti con i quali è stata accertata l'occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

f quinquies) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di annullamento sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false riferite ai requisiti di cui al presente articolo, nonché alle condizioni di cui all'articolo 28;

f sexies) non essere stati oggetto nei precedenti tre anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a) e b);

f septies) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all'articolo32, comma 1, lettere c), g), h), i) e, nel caso di cui alla lettera g), comunque fino a quando tale condizione permanga.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016 n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente e, qualora si tratti dei soggetti di cui al comma 2, se la stabile convivenza, dimostrata nelle forme di legge, abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando.

La situazione economica del nucleo familiare è stabilita da uno specifico indicatore della situazione economica equivalente denominato ISEE-ERP, disciplinato dall'art. 27 della L.R. n. 39/2017 e calcolato secondo le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2018, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31/07/2018 e dalle successive specifiche di cui alla D.G.R. n. 272 del 08/03/2019 e successivo Regolamento di modifica n. 4 del 19/12/2019 Il calcolo dell'ISEE-ERP viene effettuato accedendo al sito https:\\erp.regione.veneto.it.
Qualora la composizione del nucleo familiare presente nell'ISEE ordinario in corso di validità non corrisponda a quella del nucleo familiare che concorre al presente bando, verrà calcolato un particolare valore ISEE denominato "NFam estratto". L'ISEE "Nfam estratto" si ottiene aggregando i valori IRS e ISP delle DSU (convalidate dall'INPS) delle persone che compongono, o comporranno, il nucleo familiare che partecipa al bando, modificando di conseguenza la scala di equivalenza. Partendo dal valore ISEE "NF estratto" si procede a calcolare l'ISEE-ERP, utilizzando la procedura di cui sopra.

2) Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017)

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal Regolamento regionale in materia di E.R.P. n. 4/2018 e s.m.i. e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del

nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, 1^ comma D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

Condizioni soggettive:

a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:

- indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00 — punti 5
- indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00 — punti da 5 a 1

b) presenza di persone anziane di età:

- compresa fra anni 65 e anni 75 — punti da 1 a 3
- oltre 75 anni — punti 3

c) presenza di persone con disabilità:

- presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (*) — punti 3
- presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 (*) — punti 5

(*) Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili.

d) genitore solo con figli a carico:

1. per figli minorenni

- da 1 a 3 figli — punti da 2 a 5
- oltre i 3 figli — punti 5

2. per figli maggiorenni

- da 1 a 3 figli — punti da 2 a 5
- oltre i 3 figli — punti 5

e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016 n.76 da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:

1. senza figli: — punti 3
2. con figli minori di età inferiore a quattro anni — punti 7
3. con figli minori di età superiore a quattro anni — punti 5

f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto, solamente se associato alla presenza di almeno un'altra, e diversa, condizione di bisogno di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 4/2018:

- da dieci a trenta anni — punti da 0,30 a 1
- oltre i trenta anni — punti 1

g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza — punti 2

h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni — punti da 1 a 5

Condizioni oggettive:

a) condizioni abitative improprie dovute a:

1. dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora — punti 10
2. coabitazione con altro o più nuclei familiari — punti 1
3. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio — punti 2
4. sovraffollamento documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione di bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14) — punti da 2 a 4
5. alloggio antigienico — punti 2
6. rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate — punti 12

b) mancanza di alloggio da almeno un anno — punti 14

Ulteriori condizioni stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n. 396 del 12/11/2026

1) Persona singola o nucleo familiare residente nel Comune di Conegliano, con il quale l'Ufficio Servizi Socialiha strutturato un progetto personalizzato rispetto al quale la soluzione abitativa Risulti essere elemento essenziale per garantire azioni di tutela e sostegno — punti 5

2) Nucleo familiare con minori, residente nel Comune di Conegliano, con il quale l'Ufficio Servizi Sociali ha strutturato un progetto personalizzato rispetto al quale la soluzione del problema abitativo risulti essere elemento essenziale per garantire azioni di tutela e sostegno — punti 7

3) Residenza anagrafica o attività lavorativa nel Comune di Conegliano:

- da 10 a 30 anni — punti 0,60
- da più di 30 anni — punti 1

Tale punteggio potrà essere attribuito in presenza di un'altra condizione soggettiva di cui all'art. 8 del Regolamento Regionale n. 4/2018

Il punteggio massimo attribuibile per le ulteriori condizioni stabilite dal Comune è di 8 punti.

Le condizioni sopra indicate non sono cumulabili tra loro, e valgono anche per persone singole o nuclei con minori residenti nel Comune di Conegliano, per i quali siano stati attivati interventi di sostegno all'abitare nelle forme dell'Housing nei 12 mesi antecedenti la pubblicazione del Bando.

3) Riserve

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 396 del 12/11/2026, il Comune di Conegliano ha stabilito di:

- riservare il 10% degli alloggi da assegnare annualmente per situazioni di emergenza abitativa, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 39/2017.
- riservare ai sensi dell'art. 30 "Riserve di alloggi a favore di giovani, coppie e famiglie monoparentali": a favore delle famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli a carico: 8%;
- riservare ai sensi dell'art. 29 alle forze dell'ordine in servizio: 10%

4) **Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione: Le domande potranno essere presentate con le seguenti modalità:**

1. direttamente on-line sul portale della Regione del Veneto https://erp.regione.veneto.it tramite autenticazione SPID (sistema pubblico di identità digitale) o CIE.
2. **I SOLI RESIDENTI NEL COMUNE DI CONEGLIANO possono chiedere un appuntamento contattando L'Ufficio casa comunale, telefonando ai n. 0438 413418 e n. 0438 413212 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30, per ricevere assistenza al caricamento della domanda nel Portale regionale ERP.**

Sulla domanda dovrà essere apposta una marca da bollo da € 16,00, sarà pertanto necessario acquistare una marca da bollo destinata esclusivamente alla presentazione della domanda.

Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale n. 39/2017 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c) d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale n. 39/2017 deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE in corso di validità secondo la vigente normativa in materia.

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante le condizioni di antigenicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale (*);
- verbale di conciliazione giudiziaria (*);
- ordinanza di sgombero (*).

I documenti contrassegnati con asterisco (*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000. Tutti gli altri documenti potranno essere redatti sotto forma di autocertificazione, secondo le modalità previste dalla procedura informatica messa a disposizione dalla Regione Veneto.

5) **Termine per la presentazione delle domande**

Le domande di assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi del presente bando potranno essere presentate dalle ore 00:00 del giorno giovedì 19 novembre 2026 e fino alle ore 12:00 del giorno lunedì 28 dicembre 2026.

Si precisa che il Comune di Conegliano non può essere ritenuto responsabile di eventuali malfunzionamenti o disservizi della Piattaforma regionale ERP.

6) **Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria**

Il Comune di Conegliano procederà all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni per i comuni ad alta tensione abitativa, per le Ater qualora delegate da un numero superiore a 5 comuni oppure qualora a seguito del bando pervenga un numero di domande superiore a 300.
A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda.
In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale n. 39/2017 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento regionale in materia di E.R.P. n. 4/2018 e s.m.i.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.
Entro dieci giorni dall'approvazione la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.
Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 39/2017, presso l'ATER nella quale è istituita.
La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 39/2017 decide sui ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.
La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.
La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

7) Modalità di assegnazione degli alloggi

L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale n. 39/2017.
L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri: da mq. 28 a mq. 45 per una persona (max n.1 camera); da mq. 45,01 a mq. 65 per due persone (max n.2 camere); da mq. 65,01 a mq. 75 per tre persone (max n.2 camere); da mq. 75,01 a mq. 80 per quattro persone (max n.3 camere); da mq. 80,01 a mq. 95 per cinque persone (max n.3 camere); oltre i 95 mq. per sei o più persone (4 o più camere). Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal Regolamento regionale in materia di E.R.P. n. 4/2018 e s.m.i., tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi.

8) Modalità per la determinazione dei canoni di locazione

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2018 approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.07.2018 e secondo le ulteriori specifiche di cui alla D.G.R. n. 272 del 08/03/2019.

9) Pubblicità del Bando

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.
Il Bando, completo di ogni dettaglio, sarà quindi pubblicato e potrà essere consultato ai seguenti riferimenti:

- Albo-online del Comune di Conegliano;
- sito istituzionale del Comune di Conegliano: Conegliano https://www.comune.conegliano.tv.it/
- sito web dell'ATER di Treviso al link www.atertv.it, nella sezione "Bandi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata";
- Portale ERP, sezione Bandi ERP, al link https://erp.regione.veneto.it/.

La pubblicazione, all'Albo pretorio online del Comune di Conegliano, della graduatoria provvisoria e definitiva, dei punteggi attribuiti e dei motivi di esclusione, costituisce notifica agli interessati, ai sensi della Legge 69/2009, art. 32, co. 1.

10) Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 così modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.

Ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 101/2018 con riferimento alla attività di trattamento dati personali relativi alla partecipazione al presente Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi ERP, si rinvia al seguente link: https://www.comune.conegliano.tv.it/home/privacy

Conegliano, 18 novembre 2026

IL DIRIGENTE del 5° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

F.to Dr.ssa Grazia Reina